

**DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO PER CONSEGNA E RICONSEGNA MALGHE
SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA AGORDINA IN APPLICAZIONE
LEGGE REGIONALE 13.04.2001 N. 11 ART. 10 COMMA 8
LEGGE REGIONALE 13.09.1978 N. 52 ART. 25**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed altri Enti pubblici (Ente proprietario) ai sensi dell'art. 25 L.R. 13.09.1978, n. 52 così come modificata dalla L.R. 13.04.2001 n. 11 art. 10 comma 8.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Determinazione del canone

Il canone annuo è stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche ed estensione del pascolo, dello stato e utilizzo dei fabbricati, della localizzazione della malga, della durata del periodo di locazione e dalla quantità ed entità dei lavori di miglioramento sui pascoli e/o sulle infrastrutture cui l'affittuario potrà essere eventualmente chiamato a compiere annualmente in fase di consegna (Art. 14).

Art. 3 Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria. Tale tolleranza andrà evidenziata nel verbale di consegna primaverile (Art. 16).

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 U.B.A.
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 U.B.A.
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 U.B.A.
1 capra	0,15 U.B.A.
1 equino sopra 1 anno	1,00 U.B.A.
1 equino fino ad 1 anno	0,60 U.B.A.
1 pecora	0,15 U.B.A.

Nel caso le U.B.A. monticate superassero il carico e l'eventuale tolleranza stabilita per la malga, il Concessionario dovrà provvedere al trasferimento dell'eccedenza;

nel caso le U.B.A. monticate risultassero inferiori al carico e all'eventuale tolleranza stabilita per la malga, il Concessionario dovrà integrare il numero di capi.

Nel caso fosse impossibile l'aumento dei capi monticati, il numero di U.B.A. effettivamente caricato moltiplicato per il carico ammesso della malga (rapporto fra la Superficie e le U.B.A.), individuerà la superficie pascolabile per quella stagione. In questo caso il Concessionario provvederà allo sfalcio, a proprie spese, di tali superfici oppure procederà, come da indicazioni impartite dall'Ente proprietario, alla recinzione delle superfici non utilizzate (riduzione della superficie pascolata della malga).

Nel caso di riduzioni della superficie pascolata, la Comunità Montana provvederà ad inoltrare tale dato all'Ufficio competente all'erogazione dei benefici economici (A.V.E.P.A.) direttamente correlati alla conduzione della malga (misure 5 e 6 P.S.R.).

Art. 4 Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici atti alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
2. la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio, con eventuale raccolta del prodotto; sulle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate;
3. l'eliminazione della flora infestante deve avvenire prima della fioritura della stessa al fine di ostacolarne la propagazione;
4. è vietato il concentrazione e lo stazionamento del bestiame nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
5. la prevalenza in malga di bestiame asciutto (non in lattazione) comporta l'obbligo del pascolo turnato, dividendo la superficie a pascolo in sezioni tali da consentire una migliore utilizzazione dell'erba ed una riduzione dei danni da calpestio.

Art. 5 Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto forestale vigente in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Tale periodo può essere rapportato a quello richiesto dalle misure agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad un'altitudine non superiore a 1.200 m sul livello del mare l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno.

Il periodo di monticazione, fatti salvi i limiti di durata fissati annualmente dal Servizio Forestale Regionale, non andrà oltre il 30 settembre.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del Concessionario, da inoltrare tramite l'Ente proprietario.

Art. 6 Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture devono essere eseguite ogni anno entro 30 giorni dalla data di inizio monticazione (data verbale di consegna); oltre tale data vi provvederà eventualmente l'Ente proprietario facendo rivalsa sul deposito cauzionale previsto dal contratto (Art. 14 punto 3).

A fine stagione monticatoria le stalle e gli altri edifici pertinenti alla malga devono risultare puliti e vuotati. Anche i rifiuti solidi prodotti in malga dovranno essere smaltiti a cura del Concessionario nel rispetto della vigente normativa.

Eventuali spese di costruzione e/o ricostruzione sono a carico dell'Ente proprietario, salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Art. 7 Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sui pascoli, viabilità o alle altre infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto ed indicati stagionalmente nel verbale di consegna.

Occasionalmente si potranno far eseguire degli interventi di miglioramento non indicati sul contratto, ma di entità tale da non superare gli importi massimi secondo quanto previsto nel successivo Art. 14 punto 2.

Art. 8 Concimaie

Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico, di norma alla fine di ogni stagione monticatoria, deve essere disperso sui pascoli di pertinenza della malga come da indicazioni fornite dall'Ente proprietario.

Anche nell'anno di scadenza del contratto, il mancato rispetto di detto termine comporterà lo smaltimento da parte dell'Ente proprietario con rivalsa sul deposito cauzionale.

E' vietata l'asportazione del letame dalla malga senza l'assenso dell'Ente proprietario.

Art. 9 Combustibile

L'Ente proprietario provvederà ad assegnare annualmente la quantità di legna combustibile strettamente necessaria per la gestione della malga. E' vietato commerciare o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente, tale quantitativo dovrà essere impiegato nella stagione monticatoria successiva.

Art.10 Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile in numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato comunque l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione degli animali e alla guardia, possono essere utilizzati solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto delle norme venatorie. Essi devono essere sempre custoditi.

Art.11 Condizioni sanitarie degli animali alpeggiati e norme igieniche delle strutture di lavorazione dei prodotti

E' fatto obbligo al Concessionario di non caricare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione nonché di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità sanitaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modifiche). I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli.

L'Ente proprietario ha l'obbligo di richiedere, entro la data di consegna, tutte le certificazioni sopra indicate ed inoltre deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Il Concessionario è tenuto alla normale periodica disinfezione delle stalle nonché al mantenimento di idonee condizioni igienico-sanitarie in tutte le strutture della malga.

Art.12 Durata della concessione

L'Ente proprietario provvederà ad indicare sul contratto la durata della concessione secondo la normativa vigente e le modalità per l'eventuale disdetta da parte del Concessionario.

Art.13 Responsabilità civili e penali

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni, inclusi quelli biologici ed ecologici, che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in concessione.

TITOLO II PROCEDURE

Art.14 Norme per la predisposizione della concessione - contratto

La concessione – contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente proprietario. Nel bando di concorso per l'aggiudicazione della malga si dovrà necessariamente fare esplicito riferimento:

1. Alle normative che regolamentano la materia e alle procedure da rispettare indicate nel presente Disciplinare che diventa parte integrante del contratto di affitto.
2. Agli eventuali lavori che il Concessionario dovrà sostenere a propria cura e spese per garantire un corretto svolgimento dell'attività tecnico-agronomiche atti alla conservazione del patrimonio pascolivo. Va fatto espresso riferimento che per ogni stagione l'Ente proprietario può far eseguire al Concessionario dei lavori appartenenti alle seguenti tipologie:
 - miglioramento dei pascoli;
 - manutenzione ordinaria dei fabbricati;
 - miglioramento idrico;
 - migliorie alla viabilità;
 - altri lavori utili alla corretta monticazione della malga.

Gli importi massimi di queste prestazioni lavorative, economicamente valutati secondo il costo orario degli operai agricoli fissato annualmente dalla C.C.I.A.A. di Belluno, non possono comunque superare una data percentuale riferita al canone

d'affitto e fissata dall'Ente proprietario. Tale percentuale deve essere espressamente indicata sul contratto d'affitto.

3. Al versamento, presso la tesoreria dell'Ente proprietario, di un congruo deposito cauzionale nella forma ritenuta più idonea, ma comunque facilmente rimborsabile da parte dell'Ente proprietario (Contante, Assegno bancario, garanzia Fidejussoria, bancaria o assicurativa, ecc.) e tale da garantire l'eventuale non esecuzione dei lavori di miglioramento.
4. Al soggetto giuridico che deve sostenere le spese inerenti alla locazione quali ad es. disinfezioni che si rendessero necessarie, copie, registrazione contratti, arbitrati, assicurazioni varie, ecc..

Art.15 Priorità per l'assegnazione, rinnovo e proroga

Eventuali priorità per rinnovo/proroga della concessione della malga, fatto salvo la normativa vigente, saranno stabilite dall'Ente proprietario e dovranno essere indicate sul bando e/o contratto.

Nel caso di malghe ricadenti in "terre civiche" per le priorità sopra indicate verrà applicata la specifica normativa (L. 16.06.1927 n. 1766 – L.R. 22.07.1994 n. 31 e norme di applicazione)

Art.16 Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria l'Ente proprietario, sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana al massimo entro la metà del mese di giugno la disponibilità a procedere alla consegna. Entro la fine del mese di giugno, di norma, la Comunità Montana procede alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e di un rappresentante dell'Ente proprietario.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture della malga, il Concessionario può accedere 30 gg. prima della data di inizio della stagione monticatoria (Art. 5) dandone preavviso all'Ente proprietario.

Il giorno concordato, il rappresentante dell'Ente proprietario provvede, assieme al rappresentante della Comunità Montana:

- alla consegna dei fabbricati e di tutto il materiale in dotazione;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- alla verifica delle U.B.A. caricate;
- alla verifica della percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana provvede alla redazione del verbale di consegna primaverile che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti e che fa parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso – contratto, in detto verbale saranno anche precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- miglioramento dei pascoli;
- manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- miglioramento idrico;
- migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

All'atto della consegna, l'Ente proprietario garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e impianti per la provvista d'acqua e il Concessionario ha l'obbligo di effettuare tutti gli interventi ordinari per il loro mantenimento in perfetta efficienza.

Art.17 Riconsegna della malga

Una volta conclusa la stagione monticatoria la Comunità Montana effettuerà la riconsegna autunnale della malga. Tale operazione potrà, nel caso il Concessionario abbia ottemperato correttamente alle prescrizioni impartite con il verbale di consegna primaverile, avvenire senza sopralluogo. A tale proposito l'Ente proprietario invierà alla Comunità Montana ogni anno entro la metà del mese di ottobre una dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori previsti in fase di consegna. Il relativo verbale di riconsegna autunnale verrà in tal caso sottoscritto dal rappresentante della Comunità Montana e dal Concessionario.

Nel caso si fossero riscontrati problemi in ordine alla corretta esecuzione degli interventi, l'Ente proprietario concorderà con il Concessionario e la Comunità Montana una data per il sopralluogo a cui seguirà il verbale di riconsegna autunnale a cura della Comunità Montana ove verranno indicate le inadempienze riscontrate e le spese da sostenere con eventuale rivalsa sul deposito cauzionale. Tale documento verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art.18 Anticipi o proroghe della monticazione

Qualora le condizioni del cotico e delle superfici pascolive lo permettano, il Concessionario può chiedere all'Ente proprietario di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio e va comunicata da parte dell'Ente proprietario anche alla Comunità Montana al fine di predisporre i verbali di consegna e riconsegna.

Eventuali anticipi o proroghe riferiti alle infrastrutture (casere, stalle, ecc.), escludendo comunque la presenza di bestiame in malga, andranno concordati unicamente con l'Ente proprietario fatta salva la normativa specifica.

Art.19 Spese

Il bando indicherà in dettaglio le spese a carico dell'Ente proprietario e del Concessionario (Art. 14 punto 5).

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

Art.20 Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente per territorio, all'Ente proprietario e alla Comunità Montana.

Art.21 Inadempienze

Nel caso di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario, indicati sul contratto di affitto, la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata. L'Ente proprietario segnalerà l'accaduto alla Comunità Montana e al Servizio Forestale Regionale competente per territorio per i provvedimenti del caso.

Le infrazioni gravi e/o ripetute rilevate a carico del corretto utilizzo e manutenzione del pascolo comporteranno, da parte della Comunità Montana, l'emissione di parere negativo alla certificazione della "Normale Buona Pratica Agricola", requisito indispensabile per poter concorrere ai benefici economici direttamente collegati alla conduzione dell'alpeggio.

Art.22 Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per inadempienze sanitarie, pascolamento irregolare o abusivo, danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 83 in data 18.12.1980, nonché alle vigenti leggi.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria espressamente indicati, con i relativi importi di stima eventualmente da incamerare quale penalità, sul verbale di consegna (Art. 16). Si distinguono lavori che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento, svuotamento concimaie);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio infestanti prima della fioritura).

Tali somme saranno spese, da parte dell'Ente proprietario, per la realizzazione dei lavori previsti, oppure saranno inserite nel programma delle miglorie pascolive dell'anno successivo.

Art.23 Fondi miglorie pascolive

Le somme introitate dall'Ente proprietario relative alle penalità previste nel presente disciplinare, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo di bilancio, per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Ente è tenuto ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente invierà alla Comunità Montana un prospetto riassuntivo con gli importi accantonati, gli importi spesi per lavori e l'eventuale programma con gli interventi da svolgere.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno accedere per 5 anni ai contributi, concessi tramite la Comunità Montana, previsti per il miglioramento dei pascoli.

Art.24 Periodo transitorio

Il presente Disciplinare deve essere applicato a tutti i bandi di concorso e relativi contratti stipulati dopo la data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio della Comunità Montana Agordina.

Per i contratti in essere vale quanto stabilito dal precedente Disciplinare e dal contratto siglato dalle parti.

In caso di proroga di contratti in essere sarà applicato il presente Disciplinare.

In tutti i casi permane comunque il rispetto della normativa superiore vigente.